

Commercialisti:
Dott. Damiano Nassini
Dott. Giovanni Nulli
Dott. Federico Pozzi
Dott. Alessandro Masetti Zannini
Dott. Michele Cattaneo
Dott.ssa Alessandra Biggi
Dott.ssa Simona Zucca
Dott. Francesco Barbieri
Dott. Cristian Savoldi
Dott. Stefano Bresciani
Dott. Alessandro Renzi Brivio
Dott. Lorenzo Mora
Dott. Luca Nassini

Dott.ssa Francesca Volpi
Dott. Pietro Matteo Nassini

Area Legale:
Avv. Giacomo De Franceschi
Avv. Benedetta Gambirasio
Avv. Valentina Rossini

Area Contenzioso Tributario:
Avv. Nadia Pandini

Area Gestione Personale:
Dott. Sergio Fontana

Gentile Cliente,

Brescia (BS), 23.03.2020

CIRCOLARE N. 1047 – SOSPENSIONE ATTIVITA' ECONOMICHE NON ESSENZIALI

In data odierna entra in vigore il DPCM 22.03.2020 che dispone la chiusura delle attività economiche non essenziali e la proroga al 03.04.2020 delle misure emanate per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Potranno continuare la loro attività, e quindi rimanere aperti, i soggetti economici con codice ATECO individuato nell'allegato 1 del DPCM (CHE ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE). **Attenzione: Riteniamo che il codice ATECO da verificare sia quello comunicato all'Agenzia delle Entrate (risultante da cassetto fiscale) e non quello da visura camerale.**

La lista potrà essere aggiornata tramite decreto del Mise, sentito il Mef.

Per le attività già espressamente autorizzate dall'articolo 1 lett. a) del Dpcm (quindi quelle citate nell'allegato 1) non è necessario compiere nessun adempimento formale per continuare la propria attività.

In generale tutte le aziende che dovranno fermarsi avranno tempo fino al 25.03.2020 per completare tutte le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività produttive che sono sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Il DPCM consente inoltre la prosecuzione di altre attività, oltre a quelle individuate con i codici ATECO dell'allegato 1, e in particolare:

1) attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, in questo caso è necessaria una comunicazione preventiva al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni indicate. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, l'attività produttiva è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In allegato la bozza di comunicazione da inviare (PER PROVINCIA DI BRESCIA) alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefbs@pec.interno.it

2) attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, anche in questo caso previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In allegato la bozza di comunicazione da inviare (PER PROVINCIA DI BRESCIA) alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefbs@pec.interno.it

3) l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

4) consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

5) servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/90

In Lombardia sono inoltre sospese le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termine di decadenza, nonché le attività alberghiere, salvo alcune eccezioni contenute nell'ordinanza 515 della Regione Lombardia.

Regione Lombardia sta chiedendo di rispettare quanto previsto nell'ordinanza regionale anche se stanno in queste ore approfondendo se possa essere mantenuta in vigore dopo l'emanazione del Dpcm 22.03.2020.

Distinti Saluti

Studio Nassini & Associati